



## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Imprenditore agricolo e limiti nella vendita diretta**

di Luigi Scappini

OneDay Master

### **Attività connesse nel settore vitivinicolo: vendita diretta, enoturismo ed e-commerce**

Scopri di più

L'[\*\*articolo 4, D.Lgs. 228/2001\*\*](#), quale risultato per effetto dei vari interventi susseguitesi nel tempo, da ultimo quello di cui all'[\*\*articolo 58-ter, comma 2, D.L. 104/2020\*\*](#), offre la **possibilità** agli **imprenditori agricoli**, derogando alle ordinarie **regole amministrative**, di svolgere un'attività di **vendita al dettaglio** dei **propri prodotti** agricoli, nonché di ulteriori **prodotti** acquistati presso **terzi**.

La norma è riservata agli **imprenditori agricoli** di cui all'[\*\*articolo 2135, cod. civ.\*\*](#), che esercitano l'attività sia in forma **singola** sia **societaria**, che risultino regolarmente **iscritti al Registro Imprese**, di cui all'[\*\*articolo 8, D.Lgs. 580/1993\*\*](#). È, invece, espressamente **inibita**, per effetto di quanto previsto dal comma 6, la **vendita** diretta da parte degli **imprenditori** agricoli, singoli o soci di società di persone, nonché delle società i cui gli amministratori abbiano **riportato**, nelle funzioni connesse alla carica ricoperta, **condanne** con sentenza passata in giudicato, per **delitti** in materia di **igiene** e **sanità** o di **frode nella preparazione degli alimenti** nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto si applica **per il quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza** di condanna.

La norma, come anticipato, permette di procedere alla **vendita** non solo dei propri **prodotti aziendali**, ma anche di quelli acquistati presso terzi.

Dapprima, è proprio il D.Lgs. 228/2001 che, innovando rispetto alle precedenti regole previste dalla **L. 59/1963** (che **disciplinava** la **vendita** al pubblico in **sede stabile** dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) ha **introdotto** la **possibilità** di **cedere**, pur nel rispetto della **prevalenza** dei propri prodotti, anche **beni** non prodotti direttamente, ma **acquistati** da terzi, a condizione che appartengano al **medesimo comparto agronomico**.

Successivamente, il **comma 1-bis**, introdotto, con decorrenza dal **2019**, dall'[\*\*articolo 1, comma 700, L. 145/2018\*\*](#), ha introdotto la possibilità, da parte degli imprenditori agricoli, di procedere anche alla **vendita** di **prodotti agricoli e alimentari**, da intendersi i primi come quelli derivanti dalle attività di cui all'[\*\*articolo 2135, cod. civ.\*\*](#), e i secondi quali beni destinati all'alimentazione umana, **non** appartenenti al **medesimo comparto agronomico** dei propri prodotti.



Il rimando a **uno o più** compatti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, **permette di allargare la gamma** di beni offerti; **tuttavia**, ulteriore limitazione posta è quella per cui tali beni **devono** obbligatoriamente essere **acquistati da altri imprenditori agricoli**.

A tal fine, si ritiene **necessario** acquisire un eventuale **certificazione** da parte del **cedente** della sussistenza dei requisiti richiesti.

Anche per i **prodotti non rientranti nella propria categoria merceologica**, il Legislatore richiede il rispetto della **prevalenza**, ovverosia è necessario vendere in via prevalente **prodotti provenienti dalla propria attività agricola oggetto di lavorazione**; infatti, il comma 5 prevede la **possibilità di vendita di prodotti derivati**, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, **finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa**.

**Riassumendo:** è ammessa la vendita di prodotti propri e di terzi appartenenti allo stesso **comparto agronomico**, nonché di **altri prodotti agricoli e alimentari non rientranti al medesimo comparto** agronomico a condizione, in questo caso, che il **cedente sia anch'egli un imprenditore agricolo**.

A quanto sin qui detto, si deve aggiungere l'**ulteriore limite** posto dalla norma, infatti, non è sufficiente per poter azionare le deroghe alle regole ordinarie previste dal D.Lgs. 114/1998, rispettare il "semplice" requisito della prevalenza; è **previsto**, infatti, un **tetto massimo** ai **ricavi** derivanti dalla vendita dei **prodotti "non aziendali"** che, nell'anno solare precedente, non devono avere superato il limite di **160.000 euro** per gli **imprenditori individuali** e di **4 milioni** di euro per le **società**.

In realtà, oltre ai prodotti agricoli e alimentari, è **possibile vendere anche altri beni non strettamente agricoli**, ma comunque **legati all'attività esercitata**. In tal senso, si è espresso in passato il **Consiglio di Stato** con la [\*\*sentenza n. 131/2016\*\*](#), con cui, in riferimento a un vivaista, è stato affermato che "*se ad un'azienda florovivaistica deve essere permessa la vendita dei propri prodotti e dei beni strettamente riconducibili alla sua attività, ciò non può comportare che la medesima si renda attiva nella vendita di prodotti che solamente in senso estremamente lato possono avvicinarsi al giardinaggio; dai barbecue carrellati ai vasi in ceramica, dalle padelle alle graticole, dai tavoli e sedie in vimini o in plastica alle case in legno prefabbricate ad uso deposito da giardino.*" in altri termini, le regole di cui all'articolo 4, D.Lgs. 228/2001, devono essere letta **ammettendo la commercializzazione anche di beni non direttamente derivanti dall'agricoltura**, ma ad essa strettamente connesse.